

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

64.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ROMANATO**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	932	PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);	
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione):</b>		RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);	
FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);		LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);	
PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);		BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);	
CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);		GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);	
BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);		TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);	
ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);		AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);	
REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);		PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);	
ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);		MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);	

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1971

	PAG.
BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);	
D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);	
RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);	
Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2062);	
ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);	
MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);	
GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);	
GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716)	932
PRESIDENTE . . . . .	932, 938, 939, 940, 949
BADALONI MARIA . . . . .	941
BINI . . . . .	945, 946
BUZZI . . . . .	933, 938, 946
CAIAZZA . . . . .	936, 939
CANESTRI . . . . .	944
DALL'ARMELLINA, <i>Relatore</i> . . . . .	938, 939, 940, 947
ELKAN . . . . .	942, 943
GIOMO . . . . .	935, 944, 945
LETTIERI . . . . .	945
RACCHETTI . . . . .	939, 941, 945
RAICICH . . . . .	937, 947
RAUSA . . . . .	937, 938

	PAG.
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	938, 940, 941 943, 948, 949
SANNA . . . . .	935, 936, 946, 948
TEDESCHI . . . . .	933, 934, 935, 936, 938, 939 940, 941, 943, 945, 946, 949

**La seduta comincia alle 9,30.**

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Nannini, Giuseppe Reale, Mattalia, Natta e Scionti sono sostituiti rispettivamente dai deputati Sorgi, Pisoni, Grimaldi, Allera e Bardelli.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Foderaro ed altri n. 19; Pitzalis n. 83; Cavaliere n. 110; Bronzuto ed altri n. 660; Romanato ed altri n. 773; Reale Giuseppe e Meucci n. 752; Alessi n. 971; Pisoni ed altri n. 1068; Riccio n. 1096; Laforgia ed altri n. 1276; Bronzuto ed altri n. 1293; Giordano ed altri n. 1380; Tantalo ed altri n. 1404; Azimonti ed altri n. 1415; Pavone ed altri n. 1431; D'Antonio n. 1601; Racchetti e Rognoni n. 1932; Senatori Spigaroli e Codignola (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) n. 2062; Alessi n. 2172; Menicacci n. 2351; Giomo e Bonea n. 2386; Giomo ed altri n. 2716 riguardanti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri n. 19; Pitzalis n. 83; Cavaliere n. 110; Bronzuto ed altri n. 660; Romanato ed altri n. 733; Reale Giuseppe e Meucci n. 752; Alessi n. 971; Pisoni ed altri n. 1068; Riccio n. 1096; Laforgia ed altri n. 1276; Bronzuto ed altri n. 1293; Giordano ed altri n. 1415; Pavone ed altri n. 1431; Moro Dino ed altri n. 1453; Bronzuto ed altri n. 1600; D'Antonio n. 1601; Racchetti e Rognoni n. 1932; dei senatori Spigaroli e Codignola n. 2062 già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato; dei deputati Alessi n. 2172; Menicacci n. 2351; Giomo e Bonea n. 2386; Giomo ed altri n. 2716 riguardan-

li l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

Come i colleghi ricorderanno nella seduta di ieri abbiamo approvato due articoli aggiuntivi all'articolo 4 del testo unificato.

Gli onorevoli Buzzi e Spitella hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente articolo 4-quater:*

**ART. 4-quater.**

Per gli anni scolastici dal 1972-73 al 1974-75, le cattedre e i posti orario negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del quinto comma del precedente articolo 4 sono riservati agli insegnanti che, fermi restando gli altri requisiti previsti, prestano servizio quali incaricati nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli stessi anni scolastici e alle medesime condizioni, i posti da conferire ai sensi del settimo comma del precedente articolo 4 sono riservati agli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, agli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte e agli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria di cui al settimo comma del precedente articolo 4, nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per almeno 5 anni, con qualifica non inferiore a « buono », nell'insegnamento pratico anche in difetto, laddove prevista, della dichiarazione di equipollenza prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1277.

L'onorevole Rausa ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente articolo:*

« Nelle nomine in ruolo per le cattedre il cui insegnamento non ha corrispettivo in altri tipi di scuola, la precedenza spetta a coloro che già le occupano ».

**BUZZI.** Con il nostro emendamento abbiamo voluto salvaguardare una realtà che ci sembra meritevole di considerazione, cioè il personale docente degli istituti professionali che diversamente potrebbe essere disperso o sostituito anche da personale di altro tipo di scuola nell'ipotesi che non si garantisse una certa riserva.

Questa riserva, che qui è prevista per tre anni, rappresenta una misura di salvaguardia e va incontro alle esigenze che sono affiorate anche nel corso della discussione.

**TEDESCHI.** In che modo questo personale docente potrebbe essere disperso ?

**BUZZI.** Ci sono degli insegnanti, già in possesso di abilitazione, che potrebbero volere l'abilitazione anche per altri ordini di scuola. Ora, pur rispettando la libertà di scelta di questo personale, riservando questi posti negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici per tre anni a coloro che prestano servizio come incaricati nei corrispondenti istituti, noi diamo loro un incentivo affinché restino. D'altra parte abbiamo insegnanti che incaricati in altri tipi di scuola possono fare valere la loro abilitazione ai fini degli istituti professionali. Rispetto a questi insegnanti vogliamo stabilire la precedenza di coloro che sono incaricati negli istituti professionali, partendo anche dalla considerazione che si tratta di personale che ha una specifica competenza e che, indipendentemente dalle soluzioni di carattere strutturale che si vorranno dare nella riforma al settore professionale, è bene mantenere per garantire la continuità degli istituti esistenti e per averlo disponibile ai fini di una riqualificazione e ricollocazione nel quadro della riforma. Per questo si è stabilita questa riserva che pare giusto limitare nel tempo in quanto questo discorso ha una validità riferita ad una situazione eccezionale e contingente.

Non è poi da escludere l'altra ragione di natura sindacale, cioè che si tratta di personale che da 20 anni presta attività negli istituti professionali, in un tipo di scuola quindi in cui, mancando i ruoli e le classi di concorso e di abilitazione, ha in qualche modo acquisito il diritto ad un trattamento particolare.

**TEDESCHI.** E perché io non avrei acquisito lo stesso diritto al liceo ?

**BUZZI.** Per gli altri tipi di scuola ci sono state le leggi n. 831 e n. 603 che hanno consentito l'immissione in ruolo e, prima ancora, i concorsi a cattedre ed i ruoli speciali transitori. Il personale in questione non ha potuto invece avvalersi di quelle leggi per la particolare situazione degli istituti professionali. La riserva dei posti risponde quindi ad un certo diritto che si vuole riconoscere.

Che valore ha la riserva? Anzitutto quello di facilitare il collocamento in ruolo di questo personale e di rendere più facile il permanere di queste persone nelle sedi in cui si trovano, perché dopo molti anni di insegnamento anche il problema della sede può avere importanza. Dovendosi procedere alla nomina contemporanea di 20.000 insegnanti, un collega aveva proposto la precedenza assoluta per chi si trova nell'insegnamento, ma qui si è trovata una soluzione più equilibrata. Il secondo ed il terzo comma estendono la disposizione agli insegnanti tecnico-pratici forniti di titolo e si mantiene la corrispondenza alle varie ipotesi già considerate ai fini dell'abilitazione.

Quanto al fatto di immettere in ruolo questo personale è discorso che ha un valore pregiudiziale, ma mi pare sia di facile chiarimento. Già attualmente abbiamo personale in ruolo negli istituti professionali ed ogni istituto ha un suo ruolo negli istituti professionali ed ogni istituto ha un suo ruolo organico: gli istituti professionali sono istituti di istruzione tecnica ad ordinamento speciale, istituiti con la legge sull'istruzione tecnica che prevede appunto istituti con ordinamento speciale.

TEDESCHI. Io sento un profondo disagio di fronte a questo emendamento e per questo avevo posto una domanda all'onorevole Buzzi che, in pratica, non mi ha risposto; perché avevo chiesto che mi spiegasse in che modo il personale in questione corresse il rischio di essere mandato via dal posto che occupa. In verità questo personale correrebbe tale rischio — come tutti gli altri insegnanti di altri tipi di scuola — che proviene dalla posizione che potranno occupare nelle singole graduatorie.

Ora, che in una legge ci avviamo a stabilire lo strano principio che le graduatorie che sostituiscono i concorsi in effetti non valgono (e non per poche persone, ma per ben 22.000 insegnanti), mi pare grave. In base a quale criterio possiamo dire che una legge per 22.000 persone non vale e per questi creiamo un orto chiuso? Ora, signor presidente, vorrei domandarle se non sia il caso di chiedere il parere della prima Commissione espressamente su questa disposizione, in quanto essa praticamente eliminerebbe ben ventimila posti per garantire dei privilegi. Ricordo che, in occasione della discussione della legge Spigaroli, sorse lo stesso problema, ma pur avendolo denunziato ci rendemmo conto che, all'epoca, coloro che insegnavano nelle scuole professionali si trovavano veramente in una condizione di inferiorità, ed accettammo quindi l'idea che

in quelle scuole non si potesse avere il comando: ma faccio notare che la norma che noi ora stiamo discutendo ha un carattere temporaneo. Infatti, questi insegnanti verranno messi alla pari degli altri, in quanto saranno in grado di conseguire l'abilitazione, qualora non la posseggano già: in quest'ultimo caso, invece, essi potranno essere inclusi in tutte le graduatorie.

Vorrei comunque a questo punto portare un esempio pratico: un insegnante di istituto professionale, che posseda dei titoli acquisiti in base al numero degli anni di insegnamento, può scavalcare nella graduatoria un insegnante di scuola media; se, per ipotesi, un docente presenti domanda per essere incluso nella graduatoria per l'istituto professionale, pur avendo un numero maggiore di titoli rispetto ad insegnanti già inclusi nella stessa graduatoria, riceve una risposta negativa, motivata dal fatto che il presentatore non ha prestato servizio presso istituti analoghi. Franca-mente, io non comprendo come si possa legiferare in questo modo. Non c'è nessun motivo che giustifica questa questione, se non una invocazione di privilegio. Il punto fondamentale rimane questo: quando con questa legge tutti verranno messi in condizione di conseguire il titolo per essere ammessi nelle graduatorie, si chiude una prima fase e si apre quella dei concorsi.

Questa legge dice che si entra nei ruoli o nel 30 per cento dei posti, presentandosi ai concorsi, o nel 70 per cento dei posti, chiedendo di essere inclusi nelle graduatorie a cui il titolo in possesso dà diritto a partecipare.

Non capisco perché a questo punto si dice che questa questione non vale più, o vale in questo senso, che per una buona parte dei posti disponibili vige uno strano diritto che mi suggerisce il decreto di Diocleziano che inchiodava la gente al mestiere dei padri.

Se questi titoli devono valere qualcosa devono valere per tutti. Ad esempio il titolo per essere ammessi a insegnare cultura generale ha una sua graduatoria prevista dalla legge (abilitazione in lettere, abilitazione in materie giuridiche, laurea in lettere, laurea in giurisprudenza). Non ci si rende conto che con questa legge coloro che già insegnano, conseguita l'abilitazione, concorreranno per l'intero numero dei posti e, senza far riferimento ai titoli di studio, potranno immediatamente entrare in ruolo mentre altri impiegano più di dieci anni per entrarvi.

È giusto che si tenga conto del concetto generale di una continuità didattica nella scuola, ma per questo si potrebbe creare una

nuova legge che preveda ad esempio per chi chiede di essere inserito nella graduatoria della scuola media l'assegnazione di 10 punti a chi ha già insegnato per dieci anni nella scuola media e un minor numero di punti a chi ha insegnato in un'altra scuola. In questa maniera si salvaguarda la continuità di insegnamento senza ricorrere a una discriminazione.

Abbiamo ricevuto molte pressioni da gruppi di insegnanti che avendo prestato molti anni servizio nella stessa scuola non vogliono cambiare sede. Ma allora, come più chiaramente diceva l'onorevole Buzzi, si tratta del problema di conservare la stessa sede di insegnamento, cosa che però è impossibile per coloro che hanno insegnato nelle classi di collegamento e che potranno essere sostituiti da altri. Si viene così a creare una situazione che mi pare inaccettabile.

GIOMO. Abbiamo ormai la dimostrazione pratica della difficoltà di legiferare in questo campo del personale. Tutto ciò deriva da errori precedenti, di aver fatto tutta una serie di « leggine » e di non aver mai avuto una visione globale della situazione.

Ho notato la volontà da parte di alcuni qui dentro di creare una situazione di equità e di giustizia.

Molti di coloro che non hanno fatto concorsi o non hanno conseguito l'abilitazione, non l'hanno fatto per ragioni dipendenti dalla loro volontà ma per colpa del legislatore. Assistiamo quindi a una continua fuga di elementi verso altre scuole, a un continuo depauperamento.

Se vi è una scuola in concreto collasso dal punto di vista qualitativo, è l'istituto professionale. L'emendamento Buzzi tende a sanare la colpa del legislatore che non ha mai permesso a questo personale di entrare in ruolo.

È vero che si possono stabilire situazioni come quelle enunciate dall'onorevole Tedeschi, ma dobbiamo notare che l'emendamento Buzzi introduce una norma transitoria: prevede che entro tre anni questo personale possa mettersi a posto. In sostanza questa norma sostituisce per gli insegnanti degli istituti professionali le leggi n. 831 e n. 603.

TEDESCHI. Ma proprio per questa particolare situazione queste persone non hanno mai perduto il posto.

GIOMO. Dobbiamo difendere un tipo di scuola che si va sempre più scardinando. Queste persone non sono rimaste a insegnare negli istituti professionali per 20 anni solo per

fare un piacere alla scuola; forse i migliori se ne sono andati, forse i più furbi, ma dobbiamo premiare coloro che sono rimasti ad insegnare in un tipo di scuola che non dava loro alcuna prospettiva, alcuna garanzia per il futuro.

Sono quindi d'accordo con lo spirito dell'emendamento Buzzi che ha un valore transitorio, per cui non crea un orto chiuso — come dice l'onorevole Tedeschi — per certe persone e dà la possibilità di sanare una situazione ingiusta e di rivalutare un tipo di scuola finora in certo modo mortificata.

Per questi motivi sono favorevole all'emendamento Buzzi.

SANNA. Signor Presidente, mi pare che l'osservazione dell'onorevole Tedeschi abbia un suo fondamento da un punto di vista generale del problema in questo senso: che i meccanismi che hanno finora operato nel reclutamento del personale e che stanno a monte degli istituti professionali come problema a sé, hanno di fatto creato una discriminazione fra insegnanti. Si sa che mentre per il reclutamento del personale insegnante dei licei e degli istituti magistrali operano le commissioni di nomina e la domanda va presentata al provveditorato, per i licei artistici e gli istituti professionali le domande sono presentate al consiglio d'amministrazione; per cui si sono venute differenziando e cristallizzando certe situazioni di ingiustizia per cui, in seguito ai nuovi provvedimenti che sono intervenuti, si dà il caso che un insegnante di liceo artistico o di istituto professionale può passare ad altra scuola, ma non è possibile l'inverso. A questo credo volesse riferirsi l'onorevole Tedeschi.

Ritengo pertanto necessario unificare i metodi di reclutamento del personale; non possiamo lasciare degli orticelli riservati. Anche la situazione particolare dell'educazione fisica, che ha una direzione generale al Ministero che tutti conosciamo, deve finire!

Per gli istituti professionali dobbiamo tenere conto dei casi specifici, e lamento su questo punto una omissione che mi sembra piuttosto importante e grave: nel momento in cui si presentava una proposta del tipo di quella contenuta nell'emendamento Buzzi avevate il dovere di venire in Commissione illustrando dettagliatamente la situazione del personale suddetto, perché non è vero che questi insegnanti siano tutti nelle stesse condizioni. Vi sono diversi gruppi di insegnanti. Io ricordo che, proprio per la precarietà del rapporto fra personale insegnante ed istituto professionale, alla fine della passata legislatura sostenni con

l'onorevole Scionti una battaglia contro la legge Genco che introduceva il principio per cui poteva entrare negli istituti professionali tutto il personale proveniente da qualsiasi indirizzo di studi, purché fornito di abilitazione.

I socialisti cercarono di dire: « Accettiamo la proposta Genco a condizione che gli istituti professionali siano riconosciuti come istituti per legge », perché la situazione particolare è dovuta al fatto che non sono istituiti per legge, dal momento che non vi è una legge che dica che esiste questo ordinamento scolastico. Noi ci siamo opposti allora come ci opporremmo oggi ad una legge istitutiva perché, dal momento che si vuole attuare la riforma, sarebbe pericoloso istituire una scuola che non riteniamo idonea alle esigenze di scolarizzazione del paese.

Ma la legge Genco « sbatteva fuori » — perdonatemi la parola che è però espressiva — circa sei o settemila persone dagli istituti professionali che non avevano quei titoli che la legge Genco avrebbe voluto imporre. Con quella legge e poi con la legge n. 282 si voleva introdurre il principio per cui certe categorie potevano entrare in ruolo senza concorso: faccio il caso degli ingegneri, per i quali si diceva che, essendo persone altamente qualificate, non sarebbero mai venute a sostenere un concorso. Noi sostenemmo la battaglia e la vincemmo perché eravamo agli ultimi due giorni della legislatura e si minacciava la remissione in Aula, dove la legge non sarebbe passata.

Ora la motivazione più giusta l'ha data il sottosegretario, anche se l'onorevole Buzzi ha configurato l'esigenza del riconoscimento di uno stato particolare. Ma il discorso di Buzzi non si può accettare in generale. Noi dobbiamo definire i casi delle svariate migliaia di persone che se non trovano posto negli istituti professionali non ne trovano altrove — e mi riferisco soprattutto agli insegnanti di materie tecnico-professionali —. Anche per quanto riguarda gli insegnamenti di cultura generale e educazione civica negli istituti professionali, esistono delle situazioni consolidate da quasi diciassette o diciotto anni.

TEDESCHI. Questi docenti hanno sempre conservato quel posto proprio perché privi della possibilità di conseguire l'abilitazione.

SANNA. Sarebbe grave che, da oggi in poi, ciò fosse ancora possibile: questo è il punto. A mio parere, poiché la sanatoria che con questa norma si vuole introdurre è molto estesa,

questi casi rientrano nei termini della proposta che stiamo discutendo.

Comunque, io ritengo che ai fini di una più equa formulazione delle disposizioni allo esame, sarebbe utile poter disporre del quadro esatto della situazione del personale insegnante.

CAIAZZA. La ragione che milita maggiormente a favore dell'emendamento Buzzi — come ha rilevato il collega Sanna — è che molti insegnanti si trovano in quelle condizioni non per propria colpa. Ma io penso — diversamente dal collega Sanna — che altre motivazioni possano essere addotte a sostegno dell'emendamento Buzzi. Innanzitutto, la norma è di carattere transitorio, ha una validità di appena tre anni, quindi non determina affatto una situazione di sperequazione permanente: io stesso, del resto, non appoggerei una disposizione che potesse favorire il sorgere di una simile situazione. Bisogna inoltre considerare anche che il riferimento alla legge Genco ci riporta propria alla decisione, adottata a suo tempo, di dare una sistemazione a tutto il personale docente degli istituti professionali. Ecco perché io ritengo che si tratti, in questo caso, di una sorta di interesse non diretto, ma questo, di interesse legittimo o — anche se la espressione non è giuridicamente esatta — giustificato. La maggior parte di questi insegnanti ha consolidato la propria esperienza solo negli istituti professionali, lasciando libero campo ad altri insegnanti negli altri tipi di scuole. Per anni essi hanno atteso una sistemazione: porto l'esempio di docenti che da quindici o diciassette anni insegnano negli istituti professionali, hanno partecipato ai benefici previsti dalla legge n. 603, ed una volta ricevuta la nomina sono rimasti nelle loro sedi, aspirando a rimanervi perché, oltre tutto, hanno anche acquisito la mentalità propria degli insegnanti degli istituti professionali. Per cui, io penso che l'emendamento Buzzi debba essere approvato: potremmo, eventualmente, introdurre un limite temporale allo scopo di impedire che si creino delle situazioni preferenziali, ma occorre senza dubbio affrontare il problema. In questo senso, io avrei preparato il seguente emendamento: « Il beneficio di cui al terzo comma si applica anche agli insegnanti di ruolo comandati o comunque assegnati provvisoriamente presso gli istituti professionali che negli istituti stessi prestino servizio da almeno quattro anni in possesso del titolo di studio richiesto ».

Infine, faccio rilevare che gli insegnanti che siano entrati nella graduatoria relativa

alla scuola media senza aver mai accusato soluzione di continuità nel loro insegnamento presso gli istituti professionali, non insidiano la posizione dei docenti che, avendone il titolo, siano già entrati in graduatoria presso lo stesso ordine di scuole.

RAUSA. Per non ripetere quanto è già stato detto sull'istruzione professionale, mi rifaccio agli interventi dei colleghi Buzzi, Sanna e Caiazza. Occorre innanzitutto distinguere nettamente tra insegnanti che, negli istituti professionali, occupino cattedre aventi il corrispettivo in altri tipi di scuole ed insegnanti che, viceversa, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, ricoprano incarichi non aventi corrispettivo in altro ordine di scuole. Infatti, qualora un docente appartenente alla prima categoria dovesse perdere la cattedra, troverebbe collocazione in un altro tipo di scuole; diversamente, gli insegnanti inclusi nella seconda categoria verrebbero a trovarsi privi di cattedra e, in base al criterio della non licenziabilità, potrebbero trovare occupazione solo presso biblioteche o altri uffici della scuola. Con un duplice effetto: il primo, di veder mandate via dalla scuola (perfino dopo 18 anni in qualche caso) persone che non hanno potuto affrontare il concorso o l'esame di abilitazione perché mai sono state stabilite le tabelle corrispondenti agli insegnamenti da loro impartiti.

Il secondo è anche più grave, se pensiamo allo Stato, all'economia, alla società e alla scuola in generale, e poi a coloro che vi insegnano. Che cosa accadrebbe nel nostro mondo economico, che ormai da decenni assorbe da scuole speciali il personale meglio qualificato, quando questi istituti particolari non potessero avere più dei ragazzi ben preparati per il fatto che nuovi insegnanti si sono aggiunti, e dovrebbero passare molti anni prima che essi potessero assicurare un insegnamento esperto e particolarmente caratterizzante? Questo tipo di insegnamento viene inventato ogni giorno, viene quotidianamente fatto nascere dinanzi alle macchine, dinanzi al crogiolo; cioè, non è un insegnamento catalogato, che sta nei libri. Quando si pensa all'esecutore di calcolo meccanico, al tornitore, all'orafo, è chiaro che siamo di fronte a un insegnamento che richiede partecipazione e inventiva sempre nuova e molta esperienza. Si tratta di scuole che hanno creato insomma un settore portante dalla nostra economia.

Alla luce di queste considerazioni, dico che l'emendamento Buzzi mentre da una parte è più radicale del mio, perché prevede che tutti

gli insegnanti attualmente presenti negli istituti professionali e artistici vi rimangano fino al 1975 (data che credo però non sarà sufficiente a garantirli), dall'altra è meno avanzato del mio che stabilisce che nelle nomine in ruolo per le cattedre il cui insegnamento non ha corrispettivo in altri tipi di scuola la precedenza spetta a coloro che le occupano, e ciò sia per non emarginarli dall'insegnamento, sia per non privare la scuola della loro indispensabile esperienza.

Io sono anche disposto a inserire la materia del mio emendamento in quello del collega Buzzi, ma penso che sia un aggancio difficile perché si tratta di due metodi diversi.

Comunque si voglia decidere, faccio osservare che non solo gli insegnamenti caratterizzanti professionali e artistici, ma la « cultura generale » insegnata negli istituti professionali attiene per il 70 per cento alle discipline giuridiche ed economiche e non alle discipline letterarie, per cui si vuole stabilire che coloro che sono stati riconosciuti capaci di insegnare cultura civica, i laureati in lettere, filosofia e giurisprudenza, come gli abilitati anche in materie giuridiche ed economiche, non sono licenziabili.

In questi istituti l'insegnamento della cultura generale si è creato in questi ultimi decenni e deve essere considerato come insegnamento caratterizzante, e portante, di quelle scuole.

Vi è da aggiungere che mentre gli altri insegnanti fruiscono da venti anni di una serie di agevolazioni che li mette in grado di raggiungere alti gradi di carriera, gli insegnanti degli istituti professionali e artistici, dato che non hanno potuto conseguire il titolo per entrare in ruolo, non godono di alcun beneficio. Ricordo che questo, per ragioni di equità, non è più accettabile, e contrasta con lo spirito stesso di questo provvedimento che vuol essere prima di tutto una sanatoria, per poi sistemare più organicamente il meccanismo di ingresso nei ruoli.

RAICICH. Riguardo all'emendamento presentato dal collega Caiazza faccio osservare che noi assistiamo ad un rosario in cui, grano dopo grano, un varco nella normativa generale di questa legge si apre, si scopre sempre di più, diventa una voragine.

Se questo emendamento si dovesse approvare non c'è dubbio che la Commissione affari costituzionali dovrebbe intervenire e dare il suo parere. Questi sono insegnanti come gli altri, sono insegnanti di ruolo per cui si vengono a creare specifici privilegi. Spero che su

questo punto il Governo e la Commissione abbiano, non dico il coraggio perché non occorre coraggio, ma il buon senso di assentire. Lo episodio di questo emendamento indica comunque come sia difficile trovare un punto in cui l'eredità di una situazione creatasi in 20 anni non rischi di perpetuare questa eredità per altri vent'anni. Non so se si rischia di andare di proroga in proroga, di deroga in deroga, a beneficio non già della scuola, ma di una prospettiva quale che sia di riforma della scuola.

Le osservazioni dell'onorevole Rausa, che per certi versi condividiamo, suscitano il legittimo sospetto che vi sia una non volontà di procedere alla riforma unitaria della scuola per una serie di interessi vischiosi che troveranno il proprio punto di forza negli interessi di gruppi di insegnanti di determinate materie.

Ricordo che quando questo Parlamento affrontò la riforma della scuola media ebbe maggiore coraggio di tagliare la testa al toro. Vi furono materie sacrificate e ci siamo trascinate dietro, in parte la trasciniamo tuttora, l'eredità, anche pesante, degli insegnanti di queste materie, ma non abbiamo accettato di sommare le materie d'insegnamento dell'avviamento e della vecchia scuola media e, di conseguenza, pietrificare il tutto.

Questa è la mia preoccupazione, se è vero che si è insediata al Ministero una sottocommissione presieduta dall'onorevole Biasini, che si dice mossa da orientamenti innovativi, e se è vero che in autunno verrà la riforma della scuola media superiore.

Io mi rendo conto della situazione di insegnanti di materie specifiche per le quali non sia previsto nulla, ma chiedo al presidente, al relatore ed al Governo se forse io non ho bene afferrato quanto abbiamo ieri stabilito; perché il primo comma dell'articolo 4-ter dice che per l'insegnamento di materie artistiche e professionali nei licei artistici e negli istituti professionali per cui non siano previsti specifici titoli di studio (ci si riferisce evidentemente ai crogiolisti o agli orafi) l'ammissione ai corsi di abilitazione avviene previo accertamento del titolo artistico e professionale da parte del comitato di cui all'articolo 3, cioè del comitato regionale. La verifica del titolo in sede locale può avvenire con relativa rapidità e queste persone possono conseguire il titolo abilitante. Questo è il problema spinoso degli istituti professionali, che riguarda queste persone che insegnano una materia così raffinata e specifica non prevista da nessuna legge, e forse da nessun decreto di domani che atten-

ga all'economia locale, e che un uomo responsabile dell'amministrazione comunale, come l'assessore o altri, potrà valutare con intelligenza. Ma quando con l'emendamento Buzzi si passa a materie di cultura generale, non condivido più le argomentazioni dell'onorevole Rausa che vuole prorogare questa riserva al di là degli anni indicati dall'onorevole Buzzi, e tanto meno capisco l'emendamento Caiazza.

Qui si entra nella sfera specifica della riforma della scuola generale, in cui si rischia di creare delle cristallizzazioni, e tutte le osservazioni anche di ordine costituzionale sollevate dall'onorevole Tedeschi credo che abbiano una loro reale e profonda validità.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanna propone il seguente emendamento:

*Aggiungere alla fine dell'articolo 4-quater, primo comma:* « purché si tratti di insegnamenti non compresi nelle tabelle di classe di concorso relative ad altri ordini scolastici ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sull'emendamento Buzzi esprimo il mio parere favorevole, facendo però notare la necessità di alcune correzioni formali. Inoltre, occorre integrare il riferimento all'equipollenza che appare nell'ultimo comma, con riferimenti al decreto-legge del 7 maggio 1948, n. 1278.

BUZZI. Accetto la nuova formulazione.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono poi contrario all'emendamento Sanna, pur condividendone il motivo ispiratore, in quanto ritengo sia di difficile applicazione pratica, soprattutto a causa dell'esistenza di materie specifiche e delle difficoltà di trovare un raffronto con le classi di concorso in altri tipi di scuole. Sono anche contrario all'emendamento Caiazza, in quanto non mi pare equo riservare ai comandati un trattamento privilegiato rispetto agli insegnanti di ruolo negli altri tipi di scuole.

RAUSA. A questo punto devo ritirare il mio emendamento e firmo quello del collega Buzzi.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

TEDESCHI. Prendo la parola per annunciare il nostro voto favorevole sull'emendamento Sanna. Questa proposta di modifica precisa, limita ed accoglie quella che è l'argomentazione svolta poco fa dal rappresen-



tante del Governo: argomentazione che può considerarsi valida solo con riferimento agli insegnanti direttamente interessati dall'emendamento Sanna. Infatti, come ha spiegato lo onorevole Caiazza, alcuni laureati, aventi il titolo per poter partecipare a tutti i concorsi presso tutti i tipi di scuole, pur avendo vinto i suddetti concorsi, hanno preferito, per ragioni economiche o di altro ordine, conservare la vecchia sede.

**RACCHETTI.** Se questi insegnanti sono in ruolo nella scuola media e sono comandati, nelle scuole secondarie superiori percepiscono lo stipendio degli insegnanti di scuola media.

**TEDESCHI.** Inoltre, mi pare inaccettabile l'opinione del relatore secondo la quale lo emendamento Sanna sarebbe di difficile applicazione.

Sugli altri emendamenti manteniamo le riserve fatte anche sotto il profilo della costituzionalità e vorrei ricordare che in base al nuovo regolamento della Camera il parere della prima Commissione è vincolante.

Faccio inoltre presente che dare la possibilità di conseguire l'abilitazione senza titoli specifici è un fatto; con l'emendamento del collega Buzzi invece si tende a creare una disparità tra persone abilitate (dato che la legge non ha valore retroattivo).

Detto questo dichiaro che voteremo a favore dell'emendamento Sanna e ci asterremo sull'emendamento Buzzi.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Sanna al quale si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

*(È respinto).*

**CAIAZZA.** Visto l'orientamento negativo della Commissione non formalizzo il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Buzzi con la rettifica formale che è stata apportata.

*(È approvato).*

L'onorevole Caiazza ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere i seguenti articoli:*

**ART.**

I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici laureate di ruolo degli educandati femminili statali sono am-

messi a partecipare al corso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento previsto dall'articolo 3-ter della presente legge.

**ART.**

I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici laureate di ruolo degli educandati femminili statali forniti di abilitazione possono a domanda essere inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui all'articolo 4 della presente legge.

**CAIAZZA.** Riguardo al primo emendamento noi sappiamo che ora per essere messi nel ruolo di vice rettore aggiunto dei convitti nazionali è richiesta oltre che la laurea, l'abilitazione. Quindi, coloro che con il nuovo ordinamento si troveranno a non avere l'abilitazione potrebbero continuare la loro carriera regolarmente, senza la richiesta di questo titolo. Mi pare perciò che sia titolo di merito per costoro (che sono pochissimi) il voler partecipare a un corso per conseguire l'abilitazione e mettersi al pari degli altri.

Per quanto riguarda le maestre istitutrici laureate, il problema è analogo a quello delle maestre elementari perché stesso è lo stato giuridico, stessa è la funzione e il concorso di accesso.

**DALL'ARMELLINA, Relatore.** Si tratta di personale di ruolo che occupa posti di carattere direttivo per cui io mi richiamo a quanto già detto per un emendamento precedentemente affrontato (e che abbiamo respinto), che prevedeva l'ammissione ai corsi abilitanti ad esempio di lettori nelle università straniere e anche di personale di ruolo in altri ministeri.

D'altra parte il problema dell'accesso ai corsi abilitanti del personale insegnante di ruolo non lo abbiamo ancora affrontato e lo affronteremo in un articolo successivo. Ritengo quindi che anche il problema posto dall'onorevole Caiazza debba essere affrontato in quell'articolo.

Propongo quindi di accantonare questi emendamenti.

**CAIAZZA.** Mi riservo allora di presentare in quella sede il mio articolo aggiuntivo.

Passando al secondo, dico che tutte le leggi di immissione in ruolo hanno sempre contemplato questo personale, a cominciare dalle leggi n. 405 e n. 831. Nella legge n. 603 non furono considerati perché contemporaneamente si approvava la legge n. 150 che li riguardava

e la legge n. 468. Se in questa legge fossero esclusi, sarebbe la prima volta: e non mi pare equo.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Se si tratta di personale laureato con funzione di vicedirettore aggiunto e fornito di abilitazione e di maestre istitutrici di ruolo negli educandi, sono favorevole.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso che esprimere parere favorevole perché vi sono precedenti e non vedo perché questa volta si dovrebbe adottare un criterio diverso. Questo sta a significare che forgiamo le leggi con un certo spirito, caricandole di tanti particolari che finiscono con l'alterarne lo scopo originario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo Caiazza cui il relatore ed il Governo sono favorevoli.

(È approvato).

Gli onorevoli Tedeschi, Canestri, Bini, Sanna, Raicich, Levi, Pascariello, Scionti, Trombadori, Giudiceandrea, Loperfido, Gianantonio, Granata, Natta, Mattalia hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente articolo:*

ART.

(*Norme transitorie finali*).

Per gli insegnanti di educazione fisica che si trovano nelle condizioni previste dal primo comma, lettera b), dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, interpretato ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1970, n. 832, anche per quelli che abbiano iniziato l'insegnamento posteriormente all'anno scolastico 1968-69, il Ministro della pubblica istruzione, a partire dall'anno scolastico 1971-72, istituirà presso ogni provveditorato agli studi corsi gratuiti per il conseguimento del diploma valido per l'ammissione ai corsi di abilitazione previsti dalla presente legge.

TEDESCHI. L'articolo che noi proponiamo sarebbe chiarissimo nella lettera e negli scopi. Quello che non è molto chiaro è invece l'atteggiamento dell'amministrazione della pubblica istruzione rispetto al problema che affrontiamo, per cui, chiedendo scusa, credo di dover dire qualcosa che, secondo me, deve va-

lere a risollevarlo in generale un problema che per l'esperienza delle lotte di questi anni ogni collega conosce.

A noi sembra che sia rimasta la questione delle parti contendenti e che non si prenda nessuna iniziativa per rimuovere una situazione determinata dalla legge 7 febbraio 1958 che ha dato luogo al sorgere del problema di cui con questo articolo proponiamo la soluzione.

È un dato di fatto che gli insegnanti di cui parliamo rappresentano il 52 per cento degli attuali insegnanti di educazione fisica nelle scuole della Repubblica. Vi hanno insegnato credo in uno spazio di tempo che raggiunge anche i 18 anni, e qual è la situazione? Quella legge in sostanza riconosceva l'istituto superiore di educazione fisica statale di Roma, che ereditò frettolosamente non solo i beni delle accademie fasciste di educazione fisica, ma credo anche i contenuti, che in effetti hanno poco a che vedere con la funzione degli insegnanti di educazione fisica. In più si è verificato il grave fatto che lo Stato, di fronte al dato che questo istituto poteva diplomare solo 80 persone l'anno, non volle affrontare e risolvere il problema che la espansione della scuola proponeva richiedendo l'immissione annuale di 1.100 insegnanti. La pubblica amministrazione consentì anche ai privati di creare degli istituti analoghi, e ve ne furono 10, che hanno consentito di fornire ogni anno 500 diplomati. Nel frattempo le scuole si riempivano di personale senza titolo specifico per questo insegnamento ed io ho sostenuto, anche nell'articolo che proponiamo, che il titolo in base al quale sono stati ammessi ad insegnare non è aspecifico, ma non esiste affatto, per cui queste persone non hanno titolo.

Ma questo, se ci riferiamo alla legge n. 88, è vero solo in parte, tanto che quella stessa legge, negli articoli in cui parla della possibilità di esonero dalla frequenza delle lezioni di educazione fisica, faceva una differenza per cui, per motivi di salute, in tutte le scuole si poteva richiedere di essere esonerati dalle lezioni di educazione fisica (e per molto tempo il voto di educazione fisica non faceva media); ma la legge n. 88, per i giovani che studiavano alle magistrali e che con l'abilitazione magistrale conseguivano il titolo per insegnare educazione fisica nelle elementari, prevedeva l'obbligo di frequenza. Si dice infatti che gli alunni degli istituti magistrali non possono essere dispensati dalla frequenza delle lezioni di educazione fisica, ma solo esonerati dagli esercizi pratici, e possono conseguire il diploma operando solo prove di teoria. E il voto nella materia « educazione fisica » faceva quindi media.

Voglio fare questa affermazione anche contro la mia stessa convinzione: cioè questi insegnanti non hanno il titolo richiesto. Anche chi, tra loro, sostenga di possedere un titolo non specifico, in parte può avere ragione in quanto, a mio giudizio, tale disposizione trovava la sua logica nel fatto che il titolo di abilitazione magistrale costituiva anche titolo di abilitazione all'insegnamento di materie proprie delle scuole elementari, quindi anche dell'educazione fisica.

**RACCHETTI.** Non è esatto. Chi non era idoneo a seguire le lezioni di educazione fisica, poteva frequentare l'istituto magistrale, ma il diploma non era abilitante all'insegnamento.

**TEDESCHI.** Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 88 del 1958, gli alunni dell'istituto magistrale possono ottenere solo la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche: possono quindi conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando semplicemente delle prove teoriche.

**ROSATI,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In questo momento non ricordo se siano intervenute norme successive a modifica delle disposizioni da lei citate.

**TEDESCHI.** In base alla ricerca da me svolta, non ne sono intervenute.

**BADALONI MARIA.** Effettivamente, neanche a me risulta che siano intervenute disposizioni modificative dell'articolo 3 della legge n. 88 del 1958.

**TEDESCHI.** Inoltre, poiché in un articolo si dice che il diploma rilasciato dell'ISEF è equiparato ai titoli di studio universitari, a noi sembra che questi insegnanti non posseggano un titolo aspecifico. È certo, in ogni caso, che le norme della legge n. 88 configurano nel titolo di abilitazione magistrale anche l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole per le quali il diploma magistrale abilitava all'insegnamento. Comunque, l'attuale situazione si è determinata perché il Governo non ha affrontato il problema del numero chiuso; per cui, nel momento in cui cominciava ad affermarsi l'esigenza di rimuovere gli ostacoli che si frapponevano all'accesso all'università di coloro che desiderassero continuare gli studi (questa rimozione è avvenuta solo due o tre anni fa), per questi insegnanti è rimasto in vita il criterio del numero chiuso. In pratica, la preparazione di questo

personale, era affidata esclusivamente ad enti privati che, in sostanza, avevano ricevuto dalla pubblica amministrazione l'appalto dello esercizio di tale attività. Appalto alquanto costoso perché, per ognuno dei dieci istituti lo Stato versava cinquanta milioni all'anno; inoltre, gli studenti corrispondevano annualmente, a titolo di tassa, delle somme molto elevate, che in alcuni istituti raggiungevano anche le 180 mila lire.

Quanto poi fu emanato la legge sulla nomina a tempo indeterminato, si affermò chiaramente che questi docenti, anche se sprovvisti di titolo, dovessero ottenere tale nomina. A questo punto, fu sollevata la questione degli ispettorati e gli ISEF ottennero una legge in base alla quale questi docenti potevano ricevere il comando a tempo indeterminato, purché fossero iscritti ai corsi ISEF; inoltre, avrebbero dovuto frequentare regolari corsi della durata di tre o quattro anni, ma tuttavia avrebbero potuto conseguire il titolo in sei anni anziché in tre.

Noi ci dichiarammo contrari a questa legge, ma visto che andava avanti, cercammo di rendere effettiva la possibilità di iscrizione di questi insegnanti i quali non hanno mai conosciuto il fatto di dover conseguire il titolo per poter insegnare, ma reclamavano allo Stato il diritto di avere delle scuole dove poter conseguire questo titolo. Noi proponemmo un emendamento con il quale fu tolto il numero chiuso alla frequenza dell'ISEF per queste categorie e ci parve che in questo modo il problema fosse avviato a soluzione.

È poi successo che questa legge Caroli, invece di trovare lo sforzo del ministro della pubblica istruzione per farla applicare, è diventata oggetto di una strana trattativa, non so bene da chi condotta, tra gli interessati e il ministro.

Io ricordo un colloquio che ci fu tra il ministro e le rappresentanze di questi insegnanti che misero in guardia il ministro dicendogli che non era giusto che lui accettasse di discutere e trattare su una legge e che aveva due vie per risolvere la questione: o far applicare la legge Caroli o, se non riusciva in questo intento per le varie resistenze che incontrava, di presentarne un'altra, in modo da consentire a questi insegnanti il diritto alla frequenza. Da questa trattativa sembrò uscire una oscura premessa che è stata anche alla base delle dimostrazioni che sono avvenute di fronte a Montecitorio.

Entrando nel merito della questione dirò che ora sono successe cose stranissime per cui

l'ISEF di Bologna è stato in condizioni di istituire i corsi a Reggio Calabria e a Cosenza.

Alcuni sono riusciti a iscriversi e sono comandati a tempo indeterminato. Gli altri, non per colpa loro ma perché hanno un Governo incapace di far rispettare una legge o comunque di assolvere agli impegni che quella legge postula in modo diretto, non sono riusciti ad iscriversi e non hanno nemmeno l'incarico a tempo determinato. Questa legge Caroli quindi risulta inapplicabile.

A questo punto il discorso diventa elementare. Noi sosteniamo, nell'articolo che proponiamo, che questi insegnanti debbano conseguire il titolo specifico per l'insegnamento. Lo Stato però, evidentemente, deve dare questa possibilità. Ci troviamo in presenza degli studenti più strani d'Italia, i quali vorrebbero studiare e non possono perché non vi sono le scuole adatte.

Questo è un problema drammatico perché riguarda il 42 per cento degli attuali insegnanti di educazione fisica d'Italia.

Perciò noi proponiamo che il ministero dal prossimo anno organizzi questi corsi che i giovani non riescono a frequentare negli ISEF.

Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che noi non abbiamo stabilito nell'articolo che proponiamo la durata dei corsi proprio per rimettere questo problema al ministero. Non proponiamo un termine fisso anche per consentire, in uno spazio di tempo ragionevole, la possibilità a questi insegnanti di conseguire il titolo in seguito al quale, dato che hanno gli altri requisiti previsti dalla legge, potranno poi essere ammessi a frequentare i corsi per conseguire l'abilitazione ed essere inclusi nelle graduatorie ed entrare nei ruoli.

Vorrei ancora una volta ricordare ai colleghi che se c'è un caso in cui la responsabilità veramente è della pubblica amministrazione questo è il caso nostro. In Italia in effetti c'è una situazione ridicola perché, per la legge che abbiamo fatto, se uno vuole diventare medico, avvocato, professore, ingegnere, si va a iscrivere all'università; se vuole diventare professore di educazione fisica deve fare un concorso. Se va a frequentare una facoltà universitaria riceve mezzo milione all'anno, questi ragazzi invece spendono mezzo milione all'anno per mantenere queste consorterie che si rifiutano poi di applicare la legge. Siamo arrivati al momento di risolvere il problema e per questo propongo all'attenzione degli onorevoli colleghi questo emendamento aggiuntivo.

ELKAN. Mi dispiace, onorevole Tedeschi, se dopo una così ampia ed appassionata dimostrazione della validità dell'emendamento presentato da lei e dai suoi colleghi io devo esprimere un pensiero diametralmente opposto per valutazioni che non ritengo infondate, anche se non hanno la dimensione sentimentale che lei, onorevole Tedeschi, ha conferito alle sue argomentazioni.

Nel settore dell'educazione fisica si sono mossi il Governo e il Parlamento con l'intenzione di fare sì che l'educazione fisica fosse nella scuola italiana non estemporanea ed affidata ad inesperti, ma attraverso un impegno di preparazione specifica fosse affidata ad esperti capaci non solo di svolgere il programma di educazione fisica dal punto di vista teorico, ma anche da quello pratico. Abbiamo infatti sempre lamentato la scarsa capacità della scuola italiana di interessare ad attività sportive la massa dei giovani studenti con uno sviluppo delle condizioni fisiche ed intellettuali che tutti noi riconosciamo affidato anche a questa pratica.

Per questo scopo sorse l'ISEF, che indicò un programma molto vasto sia per le materie teoriche sia per la pratica sportiva, per i giochi sportivi, la possibilità di costituire gruppi sportivi e la preparazione di attività sportive non rischiose; perché si devono conoscere aspetti di medicina, di fisiologia e di anatomia, perché certe attività intempestive o male applicate possono risultare dannose. Ecco il perché del programma complesso dell'ISEF, che ebbe altre iniziative costituite dalle ISEF tanto detestate e che non sono di carattere privato. È vero che iniziarono con l'impegno di consorzi locali e con la partecipazione di componenti universitarie, ma per poter dimostrare che il loro programma era in sviluppo e che tutte le ore di applicazione scolastica erano conformi al programma dell'ISEF nazionale e che quindi avevano possibilità di essere uno strumento valido.

Non è neppure esatto affermare che il 42 per cento dei professori di educazione fisica di fatto non hanno titolo, perché le proporzioni sono assolutamente diverse. Andiamo anzi verso la saturazione anche in questo settore, per cui anche agli studenti usciti dall'ISEF avverrà di non poter trovare possibilità di inserimento nella attività scolastica, a meno che con particolare coraggio non allarghiamo la sfera operativa di questi professori trasferendoli anche alla scuola elementare per corsi di ginnastica correttiva ed all'università, dove si sente la necessità di avere non solo i campi sportivi, ma anche istruttori capaci.

Non posso neppure accettare l'affermazione che l'ISEF di Roma oltre ad avere ereditato le accademie della Farnesina ne hanno ereditato anche lo spirito, perché per una certa consuetudine che ho avuta con questo ambiente ho potuto constatare che, tranne alcuni elementi effettivamente autoritari, ...

TEDESCHI. Li avete sentiti quando parlavano con l'onorevole Dall'Armellina?

ELKAN. Quando gli studenti si mettono in moto per rivendicare i loro diritti ed assumono un atteggiamento violento è difficile capire quale sia la matrice che li porta a queste forme di esaltazione.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ero presente quando hanno occupato il Ministero e posso assicurare che i rappresentanti della CGIL hanno offerto la loro solidarietà agli studenti dell'ISEF e li ho pregati perché non accrescessero il tumulto.

ELKAN. Io escludo qualsiasi riferimento a certe impostazioni, soprattutto quando il riferimento si rifà all'ISEF di Bologna, che è una delle più valide istituzioni dal punto di vista dell'organizzazione democratica e della partecipazione degli studenti al processo di scelta, operato con tale responsabilità che vorrei fosse offerto come esempio.

Quando l'ISEF sorse non poteva preparare un numero sufficiente di studenti alla pratica e alla teoria della educazione fisica perché fossero in tempi brevi inseriti nella scuola, e furono assunti degli specifici per l'insegnamento dell'educazione fisica che furono collocati in elenchi provinciali di insegnanti. Naturalmente, questi ritenevano, essendo iscritti negli elenchi specializzati, e operando con continuità nella scuola, di poter essere inseriti saldamente. Ed allora il Parlamento affrontò il problema della legge Lettieri. In questa sede il Governo ed i legislatori dichiararono che si trattava di una sanatoria definitiva per coloro che si trovassero negli elenchi speciali; e che dopo questo provvedimento, non sarebbe più esistita, nei confronti dei professori di educazione fisica aventi collocazione provvisoria, nessun'altra possibilità di provvedere in modo difforme. Con la legge Lettieri, tutti coloro che avevano fatto parte degli elenchi speciali, poterono frequentare gli ISEF e sostenere gli esami a condizioni particolari, ma sviluppando tutto il programma: e ciò costò dei sacrifici enormi a questi insegnanti, molti

dei quali avevano un'età ormai avanzata e versavano in condizioni di salute precarie. Quasi tutti riuscirono a conseguire in tre anni il diploma (grazie anche all'attenzione con cui il Ministero seguì la situazione), salvo un anno di proroga concesso a coloro che si trovassero in particolari difficoltà fisiche. Dopo questo sforzo legislativo, che avrebbe dovuto avere carattere definitivo, e che diede a questi iscritti la possibilità di conseguire il titolo, non si sarebbe voluto ritrovare, secondo la volontà del Governo e del Parlamento, nessun docente che, insegnando negli spezzoni di orario educazione fisica presso scuole decenerate o periferiche, potesse aspirare ad essere inserito in qualche elenco, acquisendo col tempo i diritti connessi al requisito dell'anzianità. Successivamente intervenne, a mio giudizio maliziosamente, la legge Caroli, mettendo in movimento questo fronte di aspecifici, di senza titolo, i quali in alcuni casi possono vantare una anzianità di servizio che, però, rispetto agli effetti della legge Lettieri, non può risalire a più di sei anni fa. Attualmente, con la legge Caroli, si può risolvere il problema di altri docenti che si trovino nelle stesse condizioni in cui si trovavano gli insegnanti inclusi negli elenchi speciali quando entrò in vigore la legge Lettieri. Non credo però che si possano prevedere per questi docenti dei corsi presso il provveditorato agli studi, in quanto ciò andrebbe contro la legge istitutiva degli ISEF. L'unica possibilità di andare incontro alle esigenze di questa categoria di insegnanti può essere quella di impegnare il Governo e l'ISEF ad applicare, come è loro dovere, la legge Caroli, aiutando coloro che vogliano frequentare i corsi mediante contributi, borse di studio ed altre soluzioni.

Concludendo, vorrei affermare che non possiamo pretendere l'istituzione di corsi presso il provveditorato, corsi che invece spetterebbe agli ISEF istituire. Noi dobbiamo chiedere che la legge Caroli sia applicata nella sua direzione precisa, senza però estenderne la validità, negli anni successivi, alle situazioni di altri soggetti che la legge non può né comprendere né recepire; d'altro canto noi non possiamo inasprire un problema che è invece opportuno risolvere definitivamente: altrimenti, per ragioni umanitarie e sociali rischieremo di mantenere in servizio dei docenti i quali nella scuola non hanno avuto che un impegno veramente ristretto. Io, quindi, dichiarandomi contrario all'emendamento, proporrei che il Governo accettasse l'invito di applicare la legge Caroli nella maggiore estensione possibile.

CANESTRI. Vorrei in poche parole sottolineare una prima impressione che colgo, aprendosi il dibattito su questo emendamento relativo agli insegnanti di educazione fisica. L'impressione è che ci sia, da parte della maggioranza, una risposta particolarmente ferma, nella sua negatività, quando invece la sanatoria operata da questa legge è molto articolata e capillare.

Stiamo discutendo soluzioni di sanatoria nei dettagli più minuti. Stiamo cercando di risolvere tutta una serie di questioni che si sono trascinate di leggina in leggina nel corso di questi 25 anni. Dovremmo infine istituire meccanismi formativi con cui non ripercorre la strada vecchia.

Ma proprio su questa questione dell'educazione fisica trovo una ostilità che del resto, francamente, mi aspettavo e sulla quale vorrei tuttavia richiamare l'attenzione dei colleghi.

Ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Elkan e mi permetto di avere qualche dubbio circa il problema della domanda e dell'offerta e circa la capacità dell'ISEF di fornire gli insegnanti necessari. Ho l'impressione che la domanda sia ancora elevata, certo più elevata della capacità dell'ISEF di assicurare personale adeguato.

Sono d'accordo con il collega Tedeschi che il problema dell'educazione fisica vada visto in senso profondamente innovatore e in una prospettiva di riqualificazione radicale della educazione fisica e della formazione degli insegnanti.

Per cui, innanzi tutto, c'è il problema del superamento degli ISEF e dell'educazione fisica come è praticata oggi, concepita quasi esclusivamente come mezzo per mettere in mostra delle coppe nell'ufficio del preside dell'istituto: come pratica, cioè, che non riguarda affatto la massa degli studenti, ma una ristretta *élite* di privilegiati, col risultato, tra l'altro, che siamo un popolo di « sportivi » abituati a fare il lido seduti nelle gradinate di uno stadio o nei bar.

Il problema di una diversa educazione fisica e di una reale pratica sportiva viene eluso completamente, quando invece esso è un problema fondamentale tra i più seri, fino a implicare la stessa organizzazione della città e del territorio. È inutile dilungarsi su queste implicazioni, tanto sono evidenti.

È anche per questo, allora, che dobbiamo cercare di metter fine alla situazione che si è creata anche in questo settore del personale insegnante. E si può discutere fino a domani sulla legge vigente, ma non si può negare il fatto che la legge Caroli è fallita e non è riu-

scita a risolvere il problema, anzi ha creato una situazione di estrema gravità che è possibile documentare. Intanto è un fatto incontestabile la selezione che viene compiuta attraverso la visita medica. E insieme, ci sono le difficoltà diffuse circa le situazioni logistiche, e l'elevato livello delle rette da pagare. Tutto questo grazie agli ISEF.

Occorre perciò un intervento che metta la parola fine a questa situazione. Riteniamo che sia ineliminabile il discorso del superamento degli ISEF. È la ragione per cui proponiamo per gli insegnanti privi di titolo corsi statali e gratuiti. Il superamento degli ISEF, cioè, può solo avvenire con un intervento organico dello Stato, con la organizzazione di corsi gratuiti presso i provveditorati agli studi.

Con il nostro emendamento lasciamo anche un certo margine di intervento alla discrezionalità del ministero, ma sulla base di scelte di fondo precise, essenziali per aprire un nuovo discorso sull'educazione fisica, chiudendo quello vecchio e liquidandone tutte le conseguenze.

GIOMO. Secondo i discorsi fatti da alcuni colleghi, questo emendamento dovrebbe porre la parola fine al problema degli insegnanti di educazione fisica. Io dubito che attraverso una norma transitoria finale di una legge che riguarda l'ordinamento degli insegnanti si possa mettere fine a questo problema. Questo è un modo nuovo di ripresentare una legge che abbiamo già bocciata in questa aula, perché, a parte l'approvazione della legge Lettieri che sei anni fa doveva essere la sanatrice, voglio aggiungere che la legge Caroli fu discussa in contrapposizione alla legge Bronzuto ed in questo emendamento si ripresenta quanto lo onorevole Bronzuto ci aveva proposto e non accettammo.

Durante la discussione della legge Caroli vi fu il tentativo dell'allora sottosegretario Buzzi di trovare una via mediana che potesse non bloccare la situazione dei giovani che avanzano e mettere nello stesso tempo coloro che avevano buona volontà nella condizione di potersi inserire. Non so se questa legge oggi sia più o meno applicabile, ma noi rispettiamo questo principio.

Io credo che altre vie siano quelle attraverso le quali possiamo veramente sanare una volta per sempre il problema dell'educazione fisica; ad esempio, quella della statizzazione di tutti gli istituti di educazione fisica. Si può dare un *corpus* nuovo e statalizzato, ma non attraverso una norma transitoria che fa rientrare le posizioni di una legge già bocciata.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1971

TEDESCHI. Quella legge riguardava i comandi a tempo indeterminato.

GIOMO. Ma non faceva altro che dire di strafare quello che ora ci ripresentate. Poco fa abbiamo discusso dicendo che non si devono prendere provvedimenti parziali che pongano in condizione di privilegio certe situazioni. Capisco che è estremamente difficile nella giungla di leggi trovare una soluzione globale, ma non credo che questa norma transitoria sani una situazione che doveva essere sanata dalla legge Lettieri e dalla legge Caroli. Oggi si chiede di sanare attraverso una terza legge introdotta attraverso questa norma.

Credo che l'educazione fisica non sia materia affidabile a chicchessia. È vero che dobbiamo preoccuparci di affidare lo spirito e lo intelletto dei giovani ad insegnanti capaci, ma anche quando affidiamo il fisico dei giovani a persone che devono svilupparlo non possiamo darlo a chicchessia.

Credo che stiamo procedendo male in questo campo e credo che non sia attraverso una norma transitoria che si possa incoraggiare una scuola aperta ad un'educazione fisica valida. Facciamo degli istituti dell'ISEF una scuola seria, affrontiamo il problema alla radice, ma non così. Per questi motivi voterò contro l'emendamento.

LETTIERI. Sarò molto breve perché credo che gli argomenti portati nel corso della discussione abbiano chiarito molti aspetti. Desidero aggiungere solo tre considerazioni che ritengo possano concorrere a chiarire alcuni punti dell'emendamento.

Anzitutto, noi paghiamo ancora oggi le conseguenze della lunga carenza legislativa in questo settore: la prima legge, n. 88, è del 1958. Senza dubbio questo lungo periodo di vuoto ha finito per alterare sostanzialmente il problema ed una parte di responsabilità l'ha avuta anche l'ISEF, basti pensare che in Italia ci troviamo in una delle situazioni più assurde: una sola ISEF statale e dieci no! È una situazione che ha creato la serie di problemi cui i colleghi si sono riferiti.

Dal 1958 abbiamo avuto leggi e disposizioni contraddittorie: la legge n. 831 e la legge n. 603 che non hanno chiarito i termini di questo difficile e complicato problema.

L'onorevole Elkan, che era sottosegretario quando si discusse la legge n. 932 e ne fu quindi responsabile, dice bene quando ricorda che in quella occasione fummo d'accordo di definire il problema degli insegnanti non provenienti dall'ISEF. Successivamente è in-

tervenuta la legge Caroli che abbiamo richiamato e che ha aperto una serie di altre difficoltà: problemi di spesa, logistici, il problema della frequenza, della visita medica.

In questa situazione, come va riguardato l'emendamento ora presentato? Sulla base non delle cose da fare, ma di quelle possibili sulla base della attuale situazione. Esiste certo il problema della riforma sostanziale dell'insegnamento dell'educazione fisica. È necessario che questa disciplina non sia limitata alla scuola media; vi è il problema di questo insegnamento nelle università e nelle scuole elementari, ma quali possono essere gli impegni, le prospettive per ora? Attualmente la parte dell'emendamento che propone lo svolgimento dei corsi presso il provveditorato agli studi non può essere accolta perché la legge n. 88 consente che questi corsi si facciano in sedi diverse dalle sedi dell'ISEF.

BINI. Una legge nuova può abrogare una vecchia.

LETTIERI. Non è questa la sede per affrontare un simile discorso.

Sussistendo oggi insegnanti sprovvisti di titolo e studenti dell'ISEF che hanno la preoccupazione di non trovare più posto, mi pare che il problema non presenti la drammaticità che da parte di taluni alla questione si vorrebbe dare.

A mio giudizio, si deve porre mano attentamente e responsabilmente alla ristrutturazione di tutto il sistema di formazione degli insegnanti di educazione fisica, e quindi anche degli ISEF, che non rappresentano una entità intoccabile. Allo stato attuale della legislazione, soprattutto con riferimento alla legge numero 88, non si può consentire che i corsi vengano istituiti presso i provveditorati, ma piuttosto il Governo deve prendere in seria considerazione l'opportunità di mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili al fine di realizzare il decentramento di questi corsi, offrendo così agli insegnanti interessati la possibilità di frequentarli nel migliore dei modi. Infine, poiché gli attuali ordinamenti presuppongono degli oneri molto gravi connessi alla frequenza dei corsi, il Governo dovrebbe adottare opportune misure affinché gli insegnanti interessati non siano costretti a sopportare rilevanti sacrifici di ordine economico.

RACCHETTI. Concordo in linea di massima con le osservazioni svolte dal collega Canestri, e in particolare con la considerazione secondo la quale è necessario riformare radi-

calmente i sistemi di formazione dei docenti di educazione fisica.

Per quanto riguarda poi l'emendamento che stiamo esaminando, vorrei osservare come sia importante, ai fini della soluzione del problema che ci interessa, rendere funzionale la legge Caroli, avvalendosi anche di provvedimenti di natura amministrativa: per questo motivo, quindi, mi associo ai colleghi nel rivolgere al Governo un invito in tal senso.

SANNA. Desidero ribadire che noi troviamo strano e contraddittorio il comportamento della maggioranza in ordine al problema di cui ci stiamo occupando. Tale atteggiamento, infatti, contraddice al concetto di sanatoria generale che è stato adottato per questa legge. Quanto poi agli aspetti innovativi, per i quali ci siamo battuti all'interno della Commissione, e che ci lasciano perplessi circa l'accogliamento finale del testo all'esame, è stato stabilito per gli specifici l'istituzione di un corso di tipo *A* e di un corso di tipo *B*. Questo criterio è stato esteso ad una pluralità di persone ed a tutte le discipline che vengono insegnate nei vari ordini di scuole, ma non all'insegnamento dell'educazione fisica. Ora, il fabbisogno accertato di insegnanti di educazione fisica è di circa mille posti all'anno; gli ISEF licenziano invece circa seicento persone ogni anno. I posti vacanti vengono ricoperti da personale non avente titolo, il quale, però esercitando da molti anni, possiede esperienza e pratica notevoli.

Per quale motivo, quindi, non si consente a queste persone di frequentare un corso regolare allo scopo di acquisire un titolo valido per l'insegnamento dell'educazione fisica? A mio giudizio, allo scopo di salvaguardare gli interessi particolaristici degli ISEF, i quali vogliono detenere il monopolio della formazione degli insegnanti di educazione fisica. Se non volete istituire i corsi provinciali, istituite per lo meno dei corsi regionali, o interprovinciali; ma date a questi giovani la possibilità di qualificarsi, non potete mandarli via dalla scuola dopo che essi vi hanno operato.

Per queste ragioni abbiamo presentato i nostri emendamenti che chiediamo vengano approvati.

BINI. Il mio intervento sarà molto breve anche perché condivido gli argomenti portati in Commissione dai colleghi di parte comunista; comunque vorrei sottolineare la presenza di una atmosfera generale di sanatoria — a questo proposito basta ricordare la discussione

che è avvenuta ieri sera e questa mattina che riguarda gli insegnanti di istituti professionali.

A questo punto vorrei riferire semplicemente un aspetto della cronaca di questa vicenda che non mi sembra sia stato ricordato: noi del nostro gruppo, ad un certo momento ci siamo inimicati i rappresentanti degli specifici quando abbiamo fatto presente loro che secondo noi il loro non era un titolo specifico, ma era un'assenza di titolo, e pertanto per passare nei corsi abilitanti avrebbero dovuto prima frequentare un corso pubblico.

Dopo queste nostre affermazioni gli insegnanti di educazione fisica ci hanno accusato di essere meno propensi del governo ad accettare le loro richieste, e tutto questo forse per una informazione sbagliata che sarà il caso di verificare quando ci risponderà l'onorevole rappresentante del Governo.

TEDESCHI. Non è una informazione sbagliata, è avvenuto un incontro tra il Presidente della UIL e l'onorevole Romita alla presenza di altri rappresentanti.

BINI. Ritengo che sarebbe interessante avere una risposta dall'onorevole rappresentante del Governo circa la fondatezza degli argomenti con cui i rappresentanti degli insegnanti di educazione fisica sono venuti a discutere con noi alcune settimane fa, e secondo i quali vi sarebbe stata una promessa intercorsa tra il Governo ed i sindacati per cui sarebbero stati presentati emendamenti nel senso di permettere a questi insegnanti specifici di partecipare direttamente ai corsi abilitanti.

Davanti a questa loro posizione abbiamo fatto presente la nostra opinione, secondo la quale una soluzione del genere da noi proposta, cioè di frequentare un corso pubblico gratuito propedeutico, avrebbe costituito un colpo per gli ISEF. Ritengo sarebbe estremamente interessante sapere quanto era fondata questa loro speranza, di fronte alla quale per un momento siamo apparsi più realisti del re.

BUZZI. Desidero formulare una brevissima osservazione che considero doverosa. Non è esatto, a mio giudizio, assimilare la posizione degli insegnanti di educazione fisica, di cui noi parliamo, con quella degli specifici, in quanto in questo modo verrebbe messa in questione tutta la coerenza del provvedimento.

Ritengo non sia opportuno inserire nel disegno di legge al nostro esame un provvedimento del tipo di quello che viene configurato nell'emendamento presentato dall'onorevole



## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1971

Tedeschi, perché collocato in questa sede assumerebbe inevitabilmente il significato di una soluzione rivolta a tutti coloro che insegnano essendo sprovvisti di titolo, quindi anche gli studenti.

Sostengo che per questi insegnanti di educazione fisica deve essere ricercata una soluzione diversa, dal momento che vi è un difetto evidente negli ordinamenti che regolano la materia a cominciare dalla idoneità degli ISEF a garantire il personale docente nel numero necessario.

Nel momento in cui dichiaro di concordare — anche se con dispiacere — con chi si è pronunciato in senso contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Tedeschi, mi associo alla richiesta presentata dal collega Racchetti, in ordine ad una soluzione del problema degli insegnanti di educazione fisica sprovvisti di titolo ed esclusi dai corsi indetti in base alla legge Caroli.

Quindi, in coscienza sento il dovere di chiedere al rappresentante del Governo se il Governo intende promuovere in altra sede direttamente oppure favorire una soluzione legislativa tesa a correggere e a definire la legge Caroli sulla base della negativa esperienza che di essa sta verificando.

In tal senso mi riservo di presentare apposito ordine del giorno.

**RAICICH.** Ho chiesto la parola per ribadire che noi non abbiamo mai condiviso la tesi che ora sosteneva l'onorevole Buzzi, ma abbiamo detto e ribadito in questo emendamento, che queste categorie sono sprovviste di titolo o sono fornite, per ripetere una espressione usata ieri nel testo della legge a proposito dei professori, di titolo di studio immediatamente inferiore.

A questo punto non capisco perché nella seduta di ieri la maggioranza abbia adottato e abbia aperto anche la via al titolo di studio immediatamente inferiore; nessuno mi negherà che rispetto al titolo di studio rilasciato dagli ISEF, il titolo di diploma magistrale o la maturità classica o scientifica è un titolo di studio immediatamente inferiore.

Il Governo, a un anno di distanza dalla promulgazione della legge Caroli, non ha saputo o voluto applicarla. Perché quando si dice che i corsi devono essere decentrati, e poi gli studenti degli ISEF della Liguria e del Piemonte sono obbligati a seguire le lezioni teoriche solo a Torino e a Genova, o quando si dice che coloro, ad esempio, che vivono a Sondrio devono seguire il corso a Milano la

sera dalle 18 alle 23, si attua un sabotaggio da parte del Governo. Perciò noi insistiamo su questo emendamento.

**DALL'ARMELLINA, Relatore.** Mi trovo in una situazione particolarmente imbarazzante. Sono stato accusato dagli studenti degli ISEF di essere responsabile di un testo che avrebbe consentito una sanatoria e l'abilitazione per tutti gli insegnanti sprovvisti di titolo; nello stesso tempo mi trovo di fronte a delle osservazioni e a delle proposte della maggioranza dei colleghi che mi inducono a far considerazioni notevolmente diverse.

Senza dubbio ci sono dei motivi che hanno ispirato l'emendamento dei colleghi Tedeschi, Canestri ed altri. Ci sono delle ragioni di realismo che pongono obiettive difficoltà nell'attuazione dei corsi previsti dalla legge Caroli. Non dobbiamo nasconderci che queste difficoltà, a volte anche ostacoli, (non sappiamo fino a che punto volute o solamente fino a che punto realisticamente attuate), di attuazione di questi corsi esistono.

Ritengo che un grave limite sia dato dal fatto che la legge Caroli attua una sanatoria in data 1968-69 mentre il nostro provvedimento fa scorrere il discorso in data 1970-71. Si deve provvedere quindi, come è stato auspicato da molti, a una riapertura dei termini della legge Caroli, per consentire a coloro che ne sono sprovvisti di conseguire il titolo. Il voler trovare una strada diversa da quella prevista dalla legge Caroli, con l'attuazione di corsi da istituirsi presso i provveditorati agli studi, penso che non possa essere una strada valida.

Semmai il problema di dare un pari trattamento a coloro che hanno insegnato può essere risolto attraverso una migliore attuazione e la riapertura dei termini (per eliminare alcune incongruenze) della legge Caroli e con un impegno da parte del Governo di far veramente adempiere alla legge il compito che si era previsto in modo da consentire in tre anni agli insegnanti di educazione fisica di acquisire il titolo di studio e poi accedere ai corsi abilitanti.

Se il Governo dà queste garanzie penso che anche respingendo l'emendamento non si venga meno a quel criterio di equità che il nostro provvedimento si propone di attuare nei confronti di tutti coloro che insegnano. Queste garanzie potrebbero essere costituite da un articolo aggiuntivo finale o da un provvedimento a sé stante che la Commissione dovrebbe avere la sicurezza che sarà presentato quanto prima.

Diversamente provo un enorme disagio nel dover considerare un certo gruppo di insegnanti con dei criteri diversi da quelli degli altri.

Ripeto comunque che il mio parere negativo sull'emendamento è condizionato dalle garanzie che il Governo vorrà darci per consentire a tutti coloro che insegnano educazione fisica di essere messi in grado di acquisire il titolo nello spazio di tre anni.

Da questo punto di vista credo che gli studenti degli ISEF non avrebbero alcun elemento di protesta, perché il periodo ad essi richiesto per acquisire il titolo verrebbe richiesto anche agli insegnanti. Addirittura si potrebbe arrivare a non valutare il servizio prestato senza il titolo richiesto agli effetti dell'immissione nelle graduatorie.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio prima di tutto gli onorevoli Elkan, Buzzi, Racchetti e Lettieri che in maniera assoluta hanno detto « no » a questo emendamento, « no » che io confermo.

Rispondendo a una domanda rivolta dal l'onorevole Bini dico che non vi è stato ufficialmente alcun impegno assunto con gli interessati in sede governativa, perché chi ha discusso con altri, non con gli interessati, nella fase dell'occupazione del ministero sono stato proprio io che in quella sede ho espresso una opinione del tutto diversa, cioè contro l'emendamento presentato. Prima di esprimere questa opinione ho consultato molte volte il ministro, proprio per non trovarmi nelle condizioni di esprimere un parere del tutto personale.

Sono contrario a questo emendamento perché, se venisse accolto, noi introdurremmo un fattore assolutamente eterogeneo a tutto il testo della legge che introduce una sanatoria a livello di conseguimento dell'abilitazione, ma non introduce alcuna norma che sostituisca una struttura nuova per il conseguimento del titolo che è il presupposto per il conseguimento dell'abilitazione. Vi è una sola eccezione, quella relativa agli insegnanti di materie tecnico-professionali negli istituti tecnici che ha una sua oggettiva legittimazione perché diventeranno aspecifici.

Per queste ragioni devo dire no. E ve ne sarebbero altre. L'onorevole Racchetti ha già risposto all'onorevole Canestri circa il nuovo significato e le nuove strutture che devono presiedere alla preparazione: è un discorso vasto e valido che ci porta ulteriormente a motivare in tranquillità di coscienza il nostro no.

Infatti, operando una sanatoria attraverso una struttura improvvisata, noi — formalmente e sostanzialmente — andremo a formare docenti di educazione fisica con una metodologia opposta a quella indicata dall'onorevole Canestri ed anche da parte nostra condivisa.

Nella riforma universitaria è prevista la trasformazione di questo titolo in una facoltà universitaria.

Il Governo risponde che tutto quanto sarà possibile fare in via amministrativa per rendere concreta l'attuazione della legge Caroli s'impegna ufficialmente a compierlo. Questa è la posizione del Ministro. Si faranno quindi tutti gli sforzi per rendere possibile la presenza nelle sedi universitarie, per far coincidere la presenza nelle sedi universitarie almeno col periodo estivo scolastico e svolgere la parte pratica che non esige la presenza in laboratorio, sanando così le situazioni — quali quelle lamentate dall'onorevole Raichich per il Piemonte e la Liguria — e venendo incontro agli allievi anche con aiuti economici. Se si dimostrasse l'impossibilità pratica per difficoltà poste dall'ISEF ad applicare la legge Caroli a tutti gli aventi diritto, il Governo è disponibile all'assenso ad un'iniziativa legislativa che, con decorrenza limitata a quella prevista dalla legge Caroli, riapra i termini perché l'ISEF faccia quello che eventualmente non vorrà fare in via amministrativa. Ancora una precisazione vorrei fare, un dettaglio che resti agli atti, poiché non sappiamo quale potrà essere l'esito della votazione.

In fondo, coloro che insegnano senza titolo sono equiparabili agli studenti universitari. Si tratta di persone non in possesso di titolo di studio e si chiede che l'ISEF imponga ai suoi allievi un obbligo di frequenza del 75 per cento. Quale criterio di giustizia vi è alla radice, per cui questi giovani, che sono di ogni estrazione sociale e pagano tasse di gran lunga superiori a quelle che vengono pagate dagli studenti universitari, sono messi in condizione di non potere insegnare durante il periodo di frequenza all'ISEF, mentre gli altri possono avere un'occupazione, uno stipendio, ed ora anche l'immissione in ruolo?

SANNA. Vi sono 200.000 maestri disoccupati.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vi saranno studenti che conseguiranno il titolo previsto dalla legge Caroli ed avranno un vantaggio di carattere economico. La scuola è destinata agli allievi e questo importa una serie di risoluzioni.

TEDESCHI. Nell'ultima ordinanza è detto che gli studenti dell'ISEF possono insegnare.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quelli del terzo anno hanno la precedenza.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Tedeschi è stato richiesto lo scrutinio segreto dai deputati Tedeschi ed altri nel prescritto numero.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Tedeschi tendente alla istituzione di corsi gratuiti di diploma per gli insegnanti di educazione fisica.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e volanti . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	15
Voti contrari . . . . .	18

*(La Commissione respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Bini, Buzzi, Calvetti, Canestri, Caiazza, Dall'Armellina, Elkan, Giannantoni, Giomo, Giordano, Giudiceandrea, Granata, Lettieri, Levi Arian Giorgina, Grimaldi, Mitterdorfer, Sorgi, Allera, Pascariello, Racchetti, Raicich, Rausa, Pisoni, Rognoni, Romanato, Sanna, Bardelli, Spittella, Tedeschi, Trombadori.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 13,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO